



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA

Verbale di Giuramento rinnovato dal Sig. Dr.

Signatelli Gregorio Michele fu Giovanni

L'anno mille novecento quarantasette addì ventinove

del mese di marzo in Avetrana e nella Residenza

Municipale. Innanzi a me, Antonucci Augusto, Sindaco

del Comune di Avetrana, si è presentato il Sig. \_\_\_\_\_

Dr. Signatelli Gregorio Michele fu Giovanni

che nella sua qualità di Medico

Assunto

prestante servizio presso questa

Amministrazione Comunale, il quale, in adempimento di

quanto prescritto dalla Legge 23/12/1946, n. 478,

chiede di rinnovare il Giuramento.

A tale effetto, il predetto Sig. Dr. Signatelli

Michele

stende in piedi, ed alla contemporanea

presenza dei Sigg. Scarciglia

Nino e Inciulli Luigi

entrambi residenti in questo Comune, testimoni noti,

segniti e richiesti, pronuncia la seguente formula:

" Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana

esservare

" e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi delle

" State, di adempiere tutti i suoi doveri, serbande

" scrupolosamente il segreto di Ufficio, nell'interes-

" se dell'Amministrazione e per il pubblico bene ".

Del che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma viene sottoscritta.

IL GIURANTE

*Luigi Michel Pignatelli*

I TESTI

*M. Caracciolo*  
*M. Vaccaro*

IL SINDACO

*Amico*





ALL'ILL/MO SIGNOR CAV. UFF. ALESSANDRO SELVAGGI

COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI

A v e t r a n a

no 682  
7-4-32-X

Il sottoscritto Medico-Chirurgo condotto di Avetrana, in conseguenza della sentenza emessa dalla On. Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa di Taranto, in esito alla lite amministrativa tra il sottoscritto e questa Amministrazione Comunale, già pubblicata nei modi di Legge addì 4-2-1932, essendo egli ora, come per lo passato è stato sempre, a disposizione del Comune, fa formale istanza a V.S. Ill/ma di essere riassunto in effettivo servizio della sua carica colla corrispondenza degli stipendi mensili ed accessori maturatisi mediotempore dal giorno della sua rimozione dallo impiego (31 marzo 1930) fino al giorno della sua riassunzione nell'ufficio di Medico-Condotto del Comune. - E ciò per essere state dichiarate nella prefata sentenza, legittima la deliberazione Commissariale del 7 nov. 1929 per la unificazione delle due condotte ed illegittime e nulle le altre deliberazioni Commissariali del 27 febbraio e 15 marzo 1930 con cui si rimuoveva dal posto e dallo stipendio il sottoscritto.

In attesa dei suoi ordini e disposizioni

relative alla presente formale istanza,La ossequio  
distintamente.

Avetrana, 7 aprile 1932-Anno X8

dev/mo

*Dott Pietro Briganti*



STUDIO d'ALESSIO  
VIA ALESSANDRO TORLONIA 1  
TEL. 81-479 - ROMA

COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

R I C O R R E

il Dottor Michele PIGNATELLI a mezzo e coll'assistenza dei sottoscritti Avvocati On.li Nicola e Prof. Francesco d'ALESSIO, presso i quali in Roma, Via A. Torlonia, l'esso elegge speciale domicilio.

C O N T R O

il Dott. Pietro BRIGANTI nonchè contro il Comune di

AVETRANA = PER LA RIFORMA

della decisione della G.P.A. di Taranto del 9 Luglio 1931 4 Febbraio 1932 colla quale si accoglieva il ricorso di esso Dott. Briganti avverso la deliberazione 15 Marzo 1930 del Commissario Prefettizio di Avetrana e le altre precedenti del 27 Febbraio 1930 e del 7 Novembre 1929 relative alla soppressione di una delle condotte mediche e conseguente licenziamento del titolare Dott. Briganti.

SI PREMETTE IN FATTO

il Comune di Avetrana con appena 2542 abitanti aveva doppia condotta medico chirurgo, che trovava la sua ragione di essere nella grave morbidità malarica del detto Comune, e nella condizione di trovarsi quasi tutti gli abitanti iscritti nell'elenco dei poveri. Se nonchè in vista delle migliorate condizioni igieniche per le bonifiche eseguite, e per la revisione dell'elenco

dei poveri, ridotti a 538 soltanto, con deliberazione 7 Novembre 1929 fu decisa la soppressione di una delle condotte per le condizioni punto floride del bilancio, che non poteva sopportare l'importo della doppia condotta medica. In seguito alla detta deliberazione, vistata, il Commissario prefettizio in data 27 Febbraio 1930 con altra deliberazione = in esecuzione della precedente = dichiarò soppressa, giusta parere espresso dal Cons. Prov. di Sanità, la condotta affidata al Dott. Briganti Pietro, cui notificò il licenziamento dal 1° Marzo successivo. Il Dott. Briganti lamentò con esposto al Prefetto il modo con cui veniva messo fuori dal suo ufficio ed il Commissario prefettizio con altra deliberazione del 15 marzo 1930 stabiliva che il Briganti dovesse cessare dal proprio ufficio il giorno 31 Marzo concedendo così un congruo termine. Ricorreva il Dott. Briganti contro la deliberazione del 15 marzo 1930 alla G.P.A. e contro le precedenti deliberazioni del 7 novembre e <sup>1929</sup> 27 febbraio 1929. E la G.P.A. con la decisione ora appellata accolse il ricorso annullando le deliberazioni del 15 marzo 1930 e 27 febbraio 1930 compensando le spese. Di tale decisione si richiede la riforma per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I) La G.P.A. nelle premesse di fatto rilevò che il Dott. Briganti era stato licenziato, colla deliberazione 27

Febbraio 1930 regolarmente notificatagli prima dell'en-  
 trare del mese successivo e contro la quale esso ricor-  
 se al Prefetto. La successiva deliberazione 15/3/1930,  
 non fu che confermativa della precedente, con una par-  
ziale modifica limitata alla sola decorrenza del licen-  
 ziamento. I motivi di ricorso riguardavano tutti la de-  
 liberazione del 27/2/1930 che stabiliva che, a seguito  
 della soppressione della condotta, dovesse sacrificarsi  
 il Dott. Briganti a preferenza del Dotto Pignatelli, e non  
 riguardavano affatto la parziale modifica introdotta  
 colla deliberazione 15/3/1930. Ora, poichè il ricorso al  
 la G.P.A. in sede giurisdizionale porta la data del 14  
Aprile 1930 esso doveva essere dichiarato inammissibile  
 per tardività rispetto alla deliberazione del 27. Feb-  
braio 1930, la quale, pertanto, non avrebbe potuto essere  
 colpita di annullamento da parte della G.P.A. \_

II) Se pure si volesse e si potesse prescindere da ta-  
 le insormontabile ostacolo la decisione della G.P.A.  
 meriterebbe pur sempre di essere riformata per l'erro-  
 neo criterio seguito in merito. Secondo la G.P.A. (in  
 contrasto col parere espresso e col suggerimento dato  
 al Commissario prefettizio dalla Prefettura e dal Con-  
 siglio Prov. Sanitario), soppressa dal Comune una delle  
 due condotte mediche, non doveva licenziarsi il medico  
 più anziano, benchè avesse 33 anni di servizio, 63 anni

di età ed avesse acquisito il diritto ad una congrua pensione, ma doveva licenziarsi il meno anziano, nonostante non avesse diritto a trattamento di quiescenza. Doveva conservarsi in servizio il Dott. Briganti nominato il 1896 senza concorso e per dura necessità per difetto di altri aspiranti, anziché il Dott. Pignatelli nominato dopo, ma con pubblico e regolare concorso. Questo, secondo la G.P.A. sarebbe il criterio ritenuto giusto e legale dal Consiglio di Stato. Non potremmo meglio dimostrare l'errore della impugnata decisione che richiamando quanto è scritto a pag. 613 della Relazione del Presidente a S.E. il Capo del Governo, dal titolo "Il Consiglio di Stato nel biennio 1929-1930" (Roma Poligrafico, 1931). Vi si legge: "Un interessante caso di eccesso di potere fu ravvisato dalla Sezione V (decisione 13 luglio 1929 n. 434) per licenziamento di un medico condotto per riforma dell'organico nelle seguenti circostanze. Un Comune, in base al R.D. legge 16 Dicembre 1926 n. 2129 aveva ridotte ad una sola le due condotte mediche esistenti ed aveva, quindi, licenziato il meno anziano dei due sanitari, anziché l'altro che aveva già diritto a pensione e che, di fatto, veniva poco dopo collocato a riposo. Questo suo comportamento non era stato dal Comune motivato altro che con un semplice riferimento al citato decreto legge. La Sezione ritenne



5

che ciò non costituisca una sufficiente motivazione del provvedimento impugnato e che questo fosse altresì viziato da eccesso di potere, perchè il Comune avrebbe dovuto, in conformità dei criteri dettati dagli art. 2 del R. Decreto 27 Maggio 1923 n. 1177 e 1 del R. Decreto 25 Gennaio 1923 n. 87 eliminare il sanitario avente diritto a pensione, in luogo di quello meno anziano, non sussistendo speciali ragioni per dispensare quest'ultimo dal servizio. E' il criterio opposto a quello voluto seguire dalla G.P.A. la cui decisione è perciò viziata di eccesso di potere e di erronea applicazione dei suaccennati principi, oltre che di violazione della autonomia comunale, al cui criterio discrezionale è in definitiva lasciata la scelta dell'impiegato da eliminare a causa di soppressione di posto.

Pertanto, richiamando le difese di 1° grado e disattese dalla G.P.A. e con ogni riserva

SI CONCLUDE

Piacca alla giustizia del Consiglio di Stato riformare l'impugnata decisione e per lo effetto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso del Dott. Brigantè colla di lui condanna alle spese del doppio giudizio.

Roma 11 Aprile 1932 - X°

X *Dr. Michele Pignatelli*

*Francesco d'Alagni* *Michele d'Alagni*

N. 647 Rep.

VISTO

con        copie  
Il Cancelliere



Addi *Pancianotto* aprile millenovecentotrentadue, A.X

in Avetrana.

Ad istanza del Dott. PIGNATELLI MICHELE, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Pretura di Manduria, ove risiedo, ho notificato copia dell'antescritto ricorso al Dott. PIETRO BRIGANTE, domiciliato in AVetrana, e copia al COMUNE DI AVETRANA in persona del Commissario Prefettizio Cav. Uff. SELVAGGI ALESSANDRO, ivi domiciliato, consegnando quella per il Dottor Briganti nel suo domicilio in Avetrana a mani di *esso D. Briganti* che firma

l'originale in segno di ricevimento e quella per il Podestà nella Casa Comunale a mani del Segretario Comunale *Sig. Maria Carmelo* che firma l'originale in segno di ricevimento.

L'Ufficiale giudiziario  
*Luigi Sorge*

*Luigi*  
Commissario Prefettizio  
Comune di  
Avetrana

*Costa via 20.69*  
*Sorge*

